

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Prot. n. 11735 del 29/07/2016

DEFINIZIONI

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
 - 1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
 - 1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
 - 2.1. Adozione del Modello e struttura organizzativa del CITL.
 - 2.2. Funzione del Modello
 - 2.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato
 - 2.4. Modifiche e integrazioni del Modello
 - 2.5. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

3. ORGANO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)
 - 3.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno
 - 3.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza interno (OdV)
 - 3.3. Flusso informativo dell'ODV verso il vertice societario
 - 3.4. Cause di ineleggibilità ed incompatibilità
 - 3.5. Cessazione dell'incarico

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VIGILANZA
 - 4.1. Selezione del personale
 - 4.2. Formazione del personale
 - 4.3. Comunicazione ai Dipendenti, Consulenti, Fornitori e Partner
 - 4.4. Obblighi di vigilanza

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL' OdV
 - 5.1. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi
 - 5.2. Modalità delle segnalazioni
 - 5.3. Flussi informativi

6. SISTEMA DISCIPLINARE
 - 6.1. Principi generali

- 6.2. Sanzioni per i Dipendenti
- 6.3. Misure nei confronti dei dirigenti

- 7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
 - 7.1. Misure nei confronti degli Amministratori
 - 7.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

- 8. VERIFICHE PERIODICHE

- 9. MODELLO E CODICE ETICO

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

Amministratore: legale rappresentante del CITL.

Amministratori: membri del Consiglio di Amministrazione del CITL

Aree a Rischio: le aree di attività del CITL nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Codice Etico: il codice etico adottato dal CITL e approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione del ___ e successivi aggiornamenti.

Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del CITL in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il CITL, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Ente/i: entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: Amministratori, dirigenti e dipendenti del CITL

Fornitori: i fornitori di beni e servizi non professionali del CITL che non rientrano nella definizione di Partner.

Incaricati di un pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 cod. pen. "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal CITL ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Organi Sociali: l'Amministrazione.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Partner: le controparti contrattuali con le quali il CITL addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito delle Aree a Rischio.

Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 cod. pen. "sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Consorzio Idrico Terra di Lavoro: il CITL con sede legale in Caserta al Viale Lamberti Fab. A4

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Al riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminatrici comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1, del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente, ai sensi dell'articolo 26 "*impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*".

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa".

Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti si rinvia all'Allegato A.

1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È, infine, previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CITL

2.1. Adozione del Modello e struttura organizzativa del CITL

Il CITL opera nelle attività che qui di seguito si elencano:

a) captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione di acqua per usi potabili e per usi diversi; b) raccolta, trattamento, depurazione, ri-uso e scarico delle acque reflue;

c) servizi di fognatura;

d) attività connesse ed accessorie;

e) utilizzo delle risorse idriche secondo criteri finalizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse stesse (art. 1, c. 2 e 3, L. 5 gennaio 1994, n. 36 - disposizioni in materia di risorse idriche);

f) garanzie di informazione agli utenti relative ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate (art. 23 c. 2, L. 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche);

g) verifiche, svolte con un adeguato servizio di controllo territoriale gestito direttamente dal Consorzio o tramite convenzione, che assicurino la fornitura di acqua di buona qualità, non contaminata non solo dagli agenti inquinanti tradizionali delle falde, ma anche dalla presenza di sostanze dannose per la salute di carattere eccezionale o di recente scoperta;

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume naturalmente rilevanza la struttura organizzativa del CITL in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza. Allo scopo di agevolare la comprensione di quanto previsto dal Modello e consentire una visione generale delle principali competenze e responsabilità esistenti nell'ambito della Società, si allega al presente Modello l'Organigramma aziendale ed il Mansionario (**Allegati B e C**).

Il CITL - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto funzionale alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello – benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del CITL, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto ed alle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, anche la cosiddetta "best practice", cioè la migliore pratica maturata nel periodo di vigenza della normativa.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, l'Amministrazione, considerate le dimensioni del CITL, ha affidato ad un organismo collegiale l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (*Organismo di Vigilanza - OdV*) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del CITL nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del CITL;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal CITL in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il CITL intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire al CITL, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di Reato ed Illecito contemplate nel Decreto.

Rispetto ai Reati ed Illeciti indicati all'Allegato A, si precisa che il Consiglio di Amministrazione in data _____, a seguito delle analisi effettuate, in fase di prima attuazione, ha ritenuto necessario adottare le Parti Speciali relative ai Reati societari, Reati ambientali, Reati informatici e Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e della sicurezza sul lavoro.

L'adozione di ulteriori Parti speciali verrà valutata dall'Amministratore e dall'OdV.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello Organizzativo. Lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del _____.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere

sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione del CITL.

È, inoltre, riconosciuta al Consiglio di Amministrazione la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV del CITL agli Amministratori.

2.5. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello

All'OdV del CITL è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello nell'ambito del CITL, per assicurarne una corretta attuazione. In particolare sono riconosciuti all'OdV, nel rispetto dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), nonché in casi particolari e adeguatamente motivati, i seguenti poteri:

- potere di dare impulso alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- potere di effettuare azioni di controllo sulle singole Direzioni, Funzioni, Aree Gestionali della CITL e di poter effettuare particolari azioni di controllo nelle aree di attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)

3.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, lett. b) del Decreto e considerando le dimensioni del CITL, si è reputato opportuno che l'organismo destinato ad assumere detto compito, e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura collegiale. I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo sarà individuato dagli Amministratori e più precisamente dal Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

L'OdV dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per l'espletamento di tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con il CITL, né essere titolare, all'interno della stessa, di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale, deve, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'OdV, non può in nessun caso essere configurato come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV possieda una professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica, la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV, pertanto, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

3.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV del CITL è affidato, sul piano generale, il compito di:

- A. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- B. valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. proporre eventuali aggiornamenti del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV del CITL il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("*controllo di linea*"), il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, infatti, l'OdV del CITL viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza del CITL si dota di un apposito regolamento denominato "REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL CITL": tale regolamento forma parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione.

3.3. Flusso informativo dell'OdV verso il vertice societario.

L'OdV riferisce degli esiti delle attività di cui al punto precedente, su base annuale, al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui i fatti da riferire siano di particolare significatività, l'OdV è tenuto ad inviare al Consiglio di Amministrazione tempestive ed esaustive comunicazioni, in modo da consentire a quest'ultimo di adottare tutte le decisioni che il caso richiede.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dagli amministratori del CITL al fine di riferire le circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello: tali incontri devono essere verbalizzati e la copia dei verbali custodita a cura dell'OdV.

L'OdV si coordina con gli amministratori (CDA), per potersi avvalere di dipendenti della società e/o consulenti esterni di fiducia, per operare:

- l'interpretazione della normativa essenziale, ai fini della definizione del contenuto delle clausole contrattuali rilevanti e per gli adempimenti che possono avere rilevanza in ordine alla prevenzione della commissione dei reati;
- la formazione del personale e l'emanazione di disposizioni organizzative specifiche;
- la verifica e la regolarità dei flussi finanziari.

3.4. Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

Con riferimento alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità si evidenzia che:

- L'OdV non dovrà avere vincoli di parentela con il vertice della Società, né dovrà essere legato alla stessa da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente.

In particolare, la figura dell'OdV non potrà pertanto essere rivestita da:

- interdetto;
- inabilitato;
- fallito;
- colui che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Amministratore Unico effettua una valutazione annuale sulla sussistenza dei predetti requisiti.

Qualora, al termine della valutazione, l'Organismo di Vigilanza incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, l'Amministratore, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore revoca il mandato.

3.5. Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente agli amministratori (CDA).

L'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"), ove il giudice abbia rilevato "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna a carico dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore, nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre, la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1. Selezione del personale

Il CITL istituisce uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2. Comunicazione e Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo del CITL garantire al personale ed a quello in via di inserimento, una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Intranet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria.

A tutto il personale e ai nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.

Il CITL curerà inoltre l'organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza, mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento e dei principi di cui al Codice Etico. La formazione sarà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nelle aree in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società. Tutte le iniziative formative avranno frequenza obbligatoria.

4.3. Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner

Il CITL porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente documento e del Codice Etico.

Il rispetto del Codice Etico e delle regole comportamentali contenute nel presente documento, dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I contratti dovranno essere quanto prima adeguati a quanto sopra previsto.

I consulenti, i fornitori, i consorziati ed i partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non metta i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per il CITL nelle condizioni di violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e/o di tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni.

Potranno essere altresì forniti ai Consulenti, Fornitori e Partner apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal CITL sulla base del presente Modello organizzativo, contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

4.4. Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali che abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Aziendali hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 5.2, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Aziendali con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno dal CITT secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV E WHISTERBLOWING

5.1. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano il CITL o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal CITL

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al paragrafo punto 1.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del codice etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione del sistema di prevenzione dei rischi di reato. In tale ottica un dipendente del CITL che segnala una violazione del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno. Il CITL, attraverso i soggetti preposti per legge, adotterà azioni disciplinari nei confronti di chiunque metta in atto azioni discriminatorie o rechi molestie a qualsiasi operatore che segnali una violazione del modello organizzativo.

E' opportuno precisare che le segnalazioni intenzionalmente false o non avvenute attraverso la procedura prevista dal presente modello non godranno dei benefici in esso previste e che per le comunicazioni intenzionalmente false è previsto l'avvio di una procedura disciplinare.

5.2. Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni avverranno come segue:

- se un Esponente Aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad

una indagine in CITT; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6;

- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui al paragrafo 5.1 direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del Canale Dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di un "canale informativi dedicato" ("Canale Dedicato") da parte dell'OdV del CITT, con duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e di risolvere velocemente casi di dubbio.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite *e-mail* agli indirizzi di posta elettronica odv@citl.it oppure tramite posta all'indirizzo ODV CITT Viale Lamberti Fab4A 81100 Caserta

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 6.

Le informazioni di cui sopra dovranno avvenire nelle seguenti modalità:

- la generica descrizione della vicenda con l'indicazione della data, del luogo, delle persone coinvolte e dei fatti oggetti di contestazione
- la ragione per la quale si ritiene meritevole di comunicazione l'informazione offerta
- il modo attraverso il quale si è venuti a conoscenza del fatto
- l'eventuale indicazione di ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti indicati
- ogni altra informazione meritevole di segnalazione, ivi compresa quella relativa alla segnalazione di una precedente comunicazione rimasta inevasa

5.3. Flussi informativi.

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente 5.1., per garantire la concreta e continua attività di vigilanza e controllo vengono stabiliti specifici flussi informativi periodici verso l'organismo di vigilanza.

In particolare, oltre a quanto specificamente prescritto nelle parti speciali del Modello, i soggetti coinvolti nelle funzioni di controllo delle aree sensibili devono inviare almeno semestralmente un rapporto nel quale risultino:

- il livello di attuazione del Modello;
- eventuali criticità nei processi gestiti, eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni del Modello ed eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
- variazione produttive/organizzative intervenute nei processi e nelle procedure.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il sistema sanzionatorio in esame, in definitiva, serve a radicare nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con il CITL, la consapevolezza che Essa ha la più ferma volontà di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati.

Per quanto attiene all'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e all'attribuzione della sanzione ritenuta più aderente alla gravità della violazione commessa, il CITL dispone che il personale delegato ad occuparsene deve sempre condurlo nel rispetto della vigente normativa assicurando la tutela del diritto di difesa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti, utilizzando una procedura che deve essere avviata solo a seguito dell'emergere di violazioni del Modello.

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- i. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati (ossia c.d. attività sensibili);
- ii. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico, nell'espletamento di attività connesse alle attività sensibili e/o nei processi di gestione delle provviste, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che: (a) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e/o (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e/o (c) tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge, nonché alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Al sistema disciplinare viene data adeguata pubblicità attraverso l'affissione dello stesso presso i locali aziendali e attraverso la pubblicazione in apposite cartelle elettroniche accessibili a tutti i dipendenti.

6.2. Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le istruttorie dei procedimenti disciplinari sono avviate dall’Amministratore Unico rispettando i termini temporali e le modalità previste nel CCNL.

Le sanzioni disciplinari previste dal presente modello, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono le seguenti:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa fino a 4 ore di busta paga;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In merito al contenuto da attribuire ai comportamenti sanzionati, si precisa che:

- incorre nel rimprovero, verbale o scritto, a seconda della gravità, il lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all’Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti, non partecipi ai corsi di formazione obbligatoria di cui al precedente paragrafo 4.2, etc.) o adotti, nell’espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre nel provvedimento della multa fino a 4 ore di busta paga, il dipendente che sia recidivo nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o nell’adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o nell’adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, esponga la società ad una situazione di pericolo per l’integrità dei suoi beni aziendali.
- incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l’applicazione a carico della società di misure previste dal Dlgs. 231/01, e/o comunque un comportamento tale da provocare alla Società grave nocumento morale e/o materiale.

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all’Amministratore Unico.

6.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti del CITT, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato alla categoria a cui appartiene il dirigente incolpato.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno degli amministratori del CITT, l'OdV informerà i Soci che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne i Soci come sopra indicato.

7.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e dal presente Modello ai medesimi applicabili determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore del CITT, in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Codice Etico e dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Dlgs. 231/01, dà diritto al CITT di risolvere unilateralmente il contratto, ovvero, in alternativa, di chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.3. Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, l'Amministrazione del CITT, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
2. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione degli Amministratori del CITL (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzii le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

9. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte del CITL allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Per le fattispecie di reato specificate nella Parte Speciale, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, che già vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di moralità, al rispetto delle leggi e al rispetto della correttezza comportamentale.

ALLEGATO A

A. "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

- 1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (**c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**), e precisamente:
 - Art. 317 c.p. - Concussione
 - Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
 - Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
 - Art. 319-ter, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari
 - Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
 - Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
 - Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
 - Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
 - Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
 - Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico
 - Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
 - Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
 - Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
 - Art. 640-ter c.p. - Frode informatica

- 2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**), ovvero:
 - Art. 491 -bis c.p. - Documenti informatici
 - Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
 - Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
 - Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
 - Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
 - Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
 - Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
 - Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
 - Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
 - Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
 - Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;

- 3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto **cd. delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:
 - Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere

- Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso
 - Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
 - Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
 - Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
 - Art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari
- 4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis* (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) - **cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:
- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
 - Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
 - Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
 - Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
 - Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
 - Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
 - Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
 - Art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
 - Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
 - Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- 5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*bis.1* (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - **cd. delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:
- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
 - Art. 513-*bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
 - Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
 - Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- 6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*ter* (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) - **c.d. reati societari**, e precisamente:
- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
 - Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
 - Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
 - Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
 - Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
 - Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
 - Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
 - Art. 2629-*bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
 - Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
 - Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
 - Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
 - Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea
 - Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- 7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:
- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
 - Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
 - Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati
 - Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
 - Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
 - Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
 - Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
 - Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
 - Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
 - Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
 - Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
 - Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
 - Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.
 - Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell' 8 dicembre 1999.
- 8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater.1* (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) **cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:
- Art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinquies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:
- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
 - Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile
 - Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile
 - Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
 - Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
 - Art. 601 c.p. - Tratta di persone
 - Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- 10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* e art. 187 *quinquies* TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE *c.d. Direttiva Market Abuse*) **cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**, e precisamente:
- Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
 - Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
 - Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
 - Art. 187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

- 11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:
- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
 - Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose
- 12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:
- Art. 648 c.p. - Ricettazione Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio
 - Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*nonies* del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) **cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore** in particolare:
- Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-*bis* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-*ter* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-*septies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
 - Art. 171-*octies* L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- 14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*decies* del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) **cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** ovvero:
- Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria
- 15) fattispecie criminose previste dall'art. 25- *undecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) **cd. Reati ambientali** ovvero:
- Art.727-*bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
 - Art. 733-*bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.
 - Art. 137 commi 2, 3, e 5 D.Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;
 - Art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/06 smi - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
 - Art. 137 comma 13 D.Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;
 - Art. 256 comma 1 lett. a. D.Lgs. 152/06 smi - Gestione non autorizzata di rifiuti;
 - Art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06 smi - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;
 - Art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06 smi - Miscelazione di rifiuti pericolosi Art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/06 smi - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
 - Art. 257 comma 1 e comma 2 D.Lgs. 152/06 smi - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;
 - Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/06 smi - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;
 - Art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/06 smi - Traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 260, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06 smi - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
 - Art. 260-*bis*, comma 6 D.Lgs. 152/06 smi - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti

- Art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo D.Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;
- Art. 260-*bis*, comma 8 D.Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata.
- Art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/06 smi - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti.
- Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;
- Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

- Art. 22, comma 12 e 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

17) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello **"transnazionale"**, ovvero:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

B. “REATI NON PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 ED INSERITI NEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN VIA PRUDENZIALE”

1) **Reati tributari** previsti dal D.Lgs. 74/2000:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- c) Dichiarazione infedele;
- d) Omessa dichiarazione;
- e) Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) Omesso versamento di ritenute certificate;
- h) Omesso versamento di IVA;
- i) Indebita compensazione;
- j) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

2) Fattispecie criminosa prevista dalla legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”:

- Art 346-*bis* c.p. - Traffico di influenze illecite

ALLEGATO B

ORGANIGRAMMA

ALLEGATO C

MANSIONARIO